

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-715 QPC del 22 giugno 2018, *Section française de l'observatoire international des prisons*, sulla disciplina della corrispondenza scritta dei detenuti in custodia cautelare**

26/06/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il primo comma dell'art. 40 della legge penitenziaria n. 2009-1436 del 24 novembre 2009.

Tali disposizioni disciplinavano la corrispondenza dei detenuti. Nello specifico, stabilivano che le persone condannate e, qualora l'autorità giudiziaria non vi si opponesse, anche le persone in custodia cautelare, potessero corrispondere per scritto con qualsiasi persona di loro scelta.

L'associazione ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, giacché la decisione con la quale l'autorità giudiziaria poteva opporsi all'esercizio, da parte delle persone in custodia cautelare, del diritto di corrispondere per scritto, non poteva essere impugnata. I ricorrenti sottolineavano, inoltre, che i motivi fondanti tale rifiuto non dovessero essere precisati. Ne sarebbe risultata una violazione del diritto ad avere una vita familiare normale e del diritto al rispetto della vita privata. Infine, fondandosi sugli stessi motivi, i ricorrenti asserivano che il legislatore non avesse esercitato pienamente le proprie competenze (c.d. incompetenza negativa).

Considerando le conseguenze risultanti dall'impossibilità, per le persone in custodia cautelare, di impugnare la decisione recante il divieto di comunicare per scritto, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate violavano l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789¹. Senza esaminare le altre doglianze dei ricorrenti, il *Conseil* ha, quindi, dichiarato le disposizioni incostituzionali.

Considerando che l'abrogazione immediata delle disposizioni avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive, in quanto avrebbe impedito all'autorità giudiziaria di rifiutare ad una qualunque persona in custodia cautelare di corrispondere per scritto, il *Conseil constitutionnel* ha deciso di differire gli effetti della sua declaratoria al 1° marzo 2019. Allo stesso tempo, per far cessare l'incostituzionalità constatata, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le decisioni di rifiuto adottate a partire dalla pubblicazione della decisione potranno essere contestate davanti al presidente della camera dell'istruzione, alle condizioni stabilite all'art. 145-4 del Codice di procedura penale².

Céline Torrisi

¹ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018715QPC2018715qpc.pdf>.

² Tale articolo disciplina le comunicazioni delle persone in detenzione provvisoria.